

COMUNE DI VITTUONE
PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE

INDICE SISTEMATICO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Principi generali	3
Art. 3 - Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni dei regolamenti	3
Art. 4 - Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali	4
Art. 5 - Archivio comunale dei trasgressori.....	4
CAPO II - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	4
Art. 6 - Organi e agenti accertatori	4
Art. 7 - Processo verbale di accertamento	4
Art. 8 - Pagamento in misura ridotta	5
Art. 9 - Rapporto all'autorità competente.....	5
Art. 10 - Ordinanza-ingiunzione.....	6
Art. 11 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie .	7
Art. 12 - Applicazione delle sanzioni accessorie.....	7
Art. 13 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.....	7
Art. 14 - Difesa dell'ente nel giudizio di opposizione.....	8
Art. 15 - Esecuzione delle sanzioni	8
CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	8
Art. 16 - Procedimenti in corso.....	8
Art. 17 - Trattamento dei dati	8

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta norme per il riordino delle funzioni di sanzionamento amministrativo e per l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie attribuite ai Comuni ovvero connesse a funzione ad essi delegate dallo Stato.
2. **Il presente regolamento contiene le norme di attuazione della Legge 24.11.1981, n. 689 e dell'articolo 7 bis del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267.**
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie ed alle altre sanzioni amministrative principali o accessorie, escluse quelle già diversamente disciplinate da altri regolamenti/ordinanze specifiche.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) e successive modificazioni, di seguito indicata come "legge statale".

Art. 2 - Principi generali

1. Salvo che non sia diversamente stabilito da legge nazionale o regionale, all'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme nelle materie di competenza comunale provvedono gli enti che ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono. L'autorità competente all'applicazione delle sanzioni è individuata in conformità allo statuto e al regolamento di organizzazione.
2. In relazione a quanto non disposto dal comma 1:
 - a) il conferimento di funzioni di amministrazione attiva ai Comuni comprende anche le potestà sanzionatorie connesse;
 - b) resta ferma la competenza della Regione all'applicazione delle sanzioni amministrative connesse alle funzioni di amministrazione attiva da essa esercitate.
3. Qualora le funzioni di amministrazione attiva siano riservate all'amministrazione dello Stato l'applicazione delle sanzioni amministrative compete agli enti cui la legge attribuisce funzioni di vigilanza e controllo.
4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative spettano all'ente competente alla loro applicazione e non sono soggette a vincolo di destinazione.

Art. 3 - Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni dei regolamenti

1. **Salvo disposizione di legge, per le violazioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.**
2. **A decorrere dall'entrata in vigore della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 le disposizioni dei regolamenti comunali, che stabiliscono sanzioni per violazioni ai regolamenti comunali in misura diversa da quella indicata al comma 1, si intendono sostituite nel senso che si applica la sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro.**

Art. 4 - Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali

1. Per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali, emanate sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 25 euro a 500 euro.

Art. 5 - Archivio comunale dei trasgressori

1. I dati relativi ai precedenti dei trasgressori, rilevanti ai fini dell'applicazione di sanzioni accessorie ai sensi della legislazione vigente, sono raccolti in un archivio istituito presso la competente struttura della Polizia Municipale.
2. Nell'archivio comunale sono iscritti i provvedimenti di applicazione di sanzioni amministrative relativi a violazioni ai regolamenti o ordinanze comunali, esclusi quelli in materia urbanistica e tributaria.

CAPO II - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 6 - Organi e agenti accertatori

1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge statale, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
2. Il Comune competente alla vigilanza ed al controllo sull'osservanza delle disposizioni sanzionate in via amministrativa può altresì abilitare i propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente nell'atto di nomina.
3. Tali soggetti devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti. A questo fine la Giunta Comunale adotta un documento tipo.
4. Resta ferma la competenza di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.

Art. 7 - Processo verbale di accertamento

1. La violazione di una norma che prevede una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere:
 - a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

- c) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge statale e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
 - e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
 - f) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - g) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - h) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al processo verbale.
 4. In calce al processo verbale sono indicati l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi.
 5. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si osservano le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modificazioni.

Art. 8 - Pagamento in misura ridotta

1. **E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, nella misura di 50 euro, da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione.**
2. Il pagamento in misura ridotta **entro il predetto termine**, determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie, salvo i casi previsti espressamente dalla legge, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'articolo 9.
3. Ai fini della determinazione della somma pagabile in misura ridotta non si tiene conto di eventuali precedenti violazioni, anche nel caso in cui la reiterazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale.
4. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
5. Quando la sanzione amministrativa deve essere determinata in rapporto ad un'unità di riferimento, l'ammontare del pagamento in misura ridotta si ottiene moltiplicando l'importo dovuto per ciascuna unità per il numero complessivo delle stesse.
6. Il pagamento, comprensivo delle spese postali e di notifica, è effettuato con le modalità determinate dal Responsabile di Servizio competente.

Art. 9 - Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 689/81, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio da cui dipende il verbalizzante trasmette al Responsabile di Settore competente la documentazione relativa all'applicazione della sanzione amministrativa:
 - a) l'originale del processo verbale;
 - b) la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;
 - c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.
2. Nei casi di sequestro effettuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/81 il relativo processo verbale è immediatamente trasmesso all'autorità competente, anche tramite mezzi informatici e telematici.

Art. 10 - Ordinanza-ingiunzione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Responsabile di Settore competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. Ai fini della tempestività all'invio fa fede il timbro postale di spedizione.
2. Gli scritti difensivi erroneamente indirizzati ad un funzionario non competente sono da questi sollecitamente trasmessi al funzionario responsabile del procedimento sanzionatorio. Qualora l'errore sia dipeso dalle indicazioni contenute nel processo verbale di accertamento, lo scritto si intende validamente presentato se pervenuto al funzionario incompetente nei termini di cui al comma 1.
3. Quando non sia stato effettuato o non sia ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 8, il Responsabile di Settore, ricevuto il rapporto, esamina gli eventuali scritti difensivi, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.
4. Qualora il Responsabile di Settore ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
5. Nei casi in cui il reiterarsi della violazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, questa è applicata dal Responsabile di Settore competente avuto riguardo a precedenti ordinanze emesse a carico dello stesso trasgressore.
6. Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità di pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
7. **L'ordinanza – ingiunzione deve essere emanata nel termine di sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine previsto per effettuare il pagamento in misura ridotta.**
8. **L'ordinanza – ingiunzione, emanata nel termine di cui al comma 7, deve essere notificata senza ritardo.**
9. Il Responsabile di Settore competente, nel caso in cui non ritenga fondato l'accertamento, ovvero verifichi che l'obbligazione sia estinta, nonché in ogni caso in cui sussistano elementi

che non consentano l'applicazione delle sanzioni emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale all'organo verbalizzante ed è data comunicazione ai soggetti interessati.

Art. 11 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Quando la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, il Responsabile di Settore competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione determina l'ammontare della sanzione tenendo conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per attenuare o eliminare le conseguenze dell'illecito, nonché dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative a carico del trasgressore e delle sue condizioni economiche;
2. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o del pericolo conseguente all'illecito, nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione o omissione.
3. I criteri di cui ai precedenti commi si applicano altresì per la determinazione delle sanzioni amministrative fissate dalla legge nel solo importo massimo. In tale caso l'ammontare così determinato non può essere inferiore alla decima parte dell'importo fissato dalla legge.

Art. 12 - Applicazione delle sanzioni accessorie

1. Con l'ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste dalla legge.
2. Le sanzioni accessorie non sono eseguibili fino alla scadenza del termine per proporre opposizione o, se questa è presentata, fino a che il provvedimento del giudice non diviene definitivo.
3. L'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative è disposta sulla base della valutazione degli elementi di cui all'art. 10.
4. Qualora per l'esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie sia necessario un atto di un ente diverso dall'amministrazione che irroga la sanzione, quest'ultima trasmette l'ordinanza-ingiunzione divenuta eseguibile a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato la sanzione.
5. Alla vigilanza sulla esecuzione delle sanzioni non pecuniarie, nonché all'eventuale esecuzione d'ufficio, provvede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione anche avvalendosi di uffici di un altro ente.

Art. 13 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovano in condizioni economiche disagiate, accertate secondo quanto stabilito dall'indicatore della situazione economica (ISE), possono richiedere al Responsabile di Settore il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

2. Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che viene valutata dal Responsabile di Settore tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria.
3. La decisione dell'autorità, se non contenuta nell'ordinanza-ingiunzione, è comunicata al richiedente entro trenta giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 14 - Difesa dell'ente nel giudizio di opposizione

1. **Il Comune sta in giudizio a mezzo di funzionari appositamente delegati.**
2. **In casi di particolare complessità può essere conferito l'incarico a un avvocato.**

Art. 15 - Esecuzione delle sanzioni

1. **Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza – ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia.**
2. **In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.**

CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 - Procedimenti in corso

1. I procedimenti sanzionatori relativi a violazioni accertate prima del termine di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi dal Responsabile di Settore ai sensi delle norme previgenti.

Art. 17 - Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali necessari ai fini della presente legge viene svolto nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.
2. In materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici, il Consiglio Comunale ha individuato con regolamento i dati sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, di cui agli articoli 22 comma 1 e 24 della legge n. 675 del 1996, ritenuti strettamente pertinenti rispetto alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite e ne ha determinato le operazioni eseguibili.